

SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l.

Società in house tra i comuni di Capaccio Albanella Castel San Lorenzo Felitto

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA)

C.F. e P.I. 04603270655 – REA Salerno 379417

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n.46 del 30/04/2014

Procedura aperta indetta ai sensi del D. lgs n. 163/2006, per l'affidamento in appalto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2015– CPV 79620000-6- servizi di fornitura di personale” CIG: ZB50D70638. Affidamento in via di urgenza del servizio alla società Tempor S.P.A. ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D. lgs 267/2000, recante il TUEL, nelle more della definizione della procedura di gara.

Premesso che:

-Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato:

a)il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 06/09/2013 con i comuni di Albanella, Castel San Lorenzo e Felitto contenente la volontà di ampliare la compagine sociale della società Capaccio Paestum Servizi e modificare lo Statuto;

b) il progetto di trasformazione della CPS SRL contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento ed il Progetto di trasformazione della Società Capaccio Paestum Servizi contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento e dell'ampliamento della compagine sociale, il Bilancio preventivo, i piani finanziari e di lavoro dei servizi e gli atti da assumere, che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;

c)Di approvare le modifiche dello Statuto della Società, riguardanti le variazioni relative alla denominazione, all'oggetto sociale, al capitale sociale e compagine sociale, all'Organo di Amministrazione e al Comitato di Controllo Analogo, come riportato nella bozza di Statuto del su indicato Progetto;

d)Di cedere parte delle quote del Capitale Sociale della Società "Sele Calore Multiservizi" pari ad € 10.000,00 ai sottoscrittori del Protocollo d'intesa riportato al punto 1. Nel seguente modo: quote del valore nominale di € 1.996,00 al Comune di Albanella, quote del valore nominale di € 394,00 al Comune di Felitto e quote del valore nominale di € 787,00 al Comune di Castel San Lorenzo;

e)Di confermare la partecipazione per le motivazioni riportate nel progetto della Società "Sele Calore Multiservizi", dopo aver proceduto alla ricognizione delle Società partecipate ed alla verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi del D.L. 78/2010, nelle seguenti società:

Società "Sele Calore Multiservizi" con sede in Capaccio con quote di € 6.823,00 pari al 68,23% del Capitale sociale di € 10.000,00;

Società CST Sistemi Sud con sede in Capaccio con quote di € 27.887,50 pari al 27,07% del Capitale sociale di € 103.020,00;


f) Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti ed i piani di lavoro e finanziari dei servizi da affidare immediatamente alla Società che di seguito si riportano:

- *Manutenzione strade;*
- *Verde pubblico;*
- *Manutenzione acquedotti e contatori;*
- *Pulizie edifici;*
- *Manutenzioni cimiteri e servizi funebri;*
- *Manutenzione banche dati informatici e supporto agli uffici;*
- *Allattamento per spettacoli e convegni;*
- *Sportello Informativo Turistico e di progettazione;*

g)Di revocare, al perfezionamento degli adempimenti riportati nei precedenti punti, lo stato di Liquidazione;

Rilevato:

-Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 26/09/2013, esecutiva per legge, è stato deliberato, tra l'altro, di autorizzare l'organo aziendale della *Paistom*, competente agli atti gestionali, di trasferire alla costituenda società Multiservizi, i rapporti giuridici in essere, necessari



SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l.

Società in house tra i comuni di Capaccio Albanella Castel San Lorenzo Felitto

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA)

C.F. e P.I. 04603270655 – REA Salerno 379417

allo svolgimento dei servizi affidati, mentre restano in capo all'Azienda tutti i rapporti giuridici attivi e passivi maturati e maturandi fino all'atto di perfezionamento della modifica dell'oggetto sociale;

-Con verbale di assemblea straordinaria rep. n. 23527, racc. n. 8940 per notar Capobianco, è stata revocata la liquidazione della *Capaccio Paestum Multiservizi*, modificata la denominazione sociale in *Sele Calore Multiservizi*, modificato l'oggetto sociale e lo statuto, ridotto il capitale sociale;

-Con atto di cessione di quote rep. n. 23528, racc. n. 8941, per notar Capobianco, si è provveduto a cedere le quote ai comuni di **Albanella, Castel San Lorenzo e Felitto**.

-Con determina direttoriale n. 102 del 09 Ottobre 2013, esecutiva, sono stati trasferiti, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale di capaccio n. 87 del 26/09/2013, alla SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l. i contratti relativi al lavoro in somministrazione ed ai lavoratori somministrati, al medico competente, al consulente per la sicurezza, ad ogni altro tipo di rapporto giuridico attivo e passivo necessario allo svolgimento dei servizi affidati alla Multiservizi;

Preso atto che sono state svolte dal consulente Dott. Nicola Delli Santi , tutti gli adempimenti necessari allo start up della nuova società denominata *Sele Calore Multiservizi*, alla quale vanno quindi trasferiti contratti, mezzi ed attrezzature già in dotazione della *Paistom* onde assicurare la continuità dei servizi pubblici ed assicurare altresì i livelli occupazionali dei lavoratori in somministrazione ;

-l'Amministratore Unico della società Sele Calore Multiservizi a r.l., ai sensi dello Statuto, ha poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai dirigenti degli enti Locali

Richiamata la propria precedente determinazione a contrarre n.2 del 14/01/2014, con la quale si è stabilito di procedere all'acquisizione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante procedura aperta, sotto soglia, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a partire dalla data di stipula del contratto, fino al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006 e secondo i criteri di valutazione relativi all'offerta tecnico/qualitativa indicati nel disciplinare di gara, atteso che l'oggetto del contratto e gli obiettivi perseguiti nell'affidamento del servizio, rendono opportuno, ai fini della scelta del contraente una valutazione anche sugli aspetti qualitativi della prestazione offerta, non eseguibile attraverso il criterio del prezzo più basso;

Richiamata la propria precedente determina n. 3 del 16/01/2014 e s.m.e.i. , con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € € **1.293,48** IVA compresa, a favore della ditta Publinforma con sede legale in Barletta Via Ferdinando D'Aragona nr 92- 76121- Barletta, P.IVA 05866880726 , per far fronte agli obblighi di pubblicazione inerenti la suddetta procedura di gara;

Atteso che:

- ✓ la spesa di competenza per l'anno 2014 è stata prevista nel bilancio di previsione esercizio 2014;
- ✓ -che è stata assicurata la massima pubblicità del bando di gara, procedendo alla pubblicazione: dell'estratto del bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su nr 2 quotidiani a diffusione nazionale, su nr 2 quotidiani a diffusione locale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché alla pubblicazione del bando integrale all'Albo Pretorio, e sul sito Internet del Comune;

Dato atto che:

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato dal bando di gara il giorno 14/03/2014 alle ore 12:00;
- che sono pervenute n. 2 domande di partecipazione alla gara;
- che con determina n. 21 del 20/03/2014 si è proceduto alla nomina della commissione di gara;
- che la gara in oggetto è in corso;

Ritenuto:

- ✓ dover procedere all'esecuzione dell'appalto in via di urgenza in quanto la mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare in quanto l'Ente sarebbe privato dei servizi e funzioni essenziali;

SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l.

Società in house tra i comuni di Capaccio Albanella Castel San Lorenzo Felitto

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA)

C.F. e P.I. 04603270655 – REA Salerno 379417

Richiamato l'art. 125, comma 10 del D. lgs 267/2000, recante il TUEL, che testualmente recita: L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per

persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Ritenuto, nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui in oggetto, per ragioni di urgenza, procedere all'affidamento, fino alla concorrenza di € 200.000,00, dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, alla società TEMPOR S.P.A. con sede legale in Milano, P.IVA 12015620157, nelle more della definizione della procedura suddetta ed alle stesse condizioni di cui all'offerta economica presentata dalla ditta stessa e pari al ribasso percentuale del 3,42% sul margine dell'Agenzia;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

Visto lo Statuto Societario;

Tenuto conto che

Determina

1) di affidare in via di urgenza, ai sensi dell'art. 125, comma 10 del d. lgs 267/2000, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nelle more della definizione della procedura di gara e della stipula del contratto definitivo, stante la inderogabile necessità di avviare la gestione dei servizi di fornitura di lavoro temporaneo, essenziali per la sopravvivenza gestionale dell'Ente e per la comunità locale, mediante stipula di contratto con l'Agenzia Tempor SPA-Agenzia per il lavoro- con sede legale in Milano e direzione generale e sede amministrativa in Roma, al Viale Schiavonetti n. 270/C, cap 00173, che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 94 (di cui 54 punti in relazione agli altri elementi e 40 punti in relazione agli elementi economici) e con ribasso percentuale pari al 3,42% da applicare al margine di agenzia;

2) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente sub A);

3) di dare atto che il Rup incaricato ai sensi della L. 241/90 e s.m.e.i. è l'Avv. Rosario Catarozzi;

4) di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, ai fini della generale conoscenza. esul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr Rosario Catarozzi

SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l.
Società in house tra i comuni di Capaccio Albanella Castel San Lorenzo Felitto
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA)
C.F. e P.I. 04603270655 – REA Salerno 379417

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN VIA D’URGENZA AI SENSI
DELL’ART. 125 COMMA 10 DEL D.LGS 267/2000 RECANTE IL TUEL AL FINE
DI GARANTIRE L’AVVIAMENTO DEI LAVORATORI E L’ESPLETAMENTO
DEI SERVIZI**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
Fino al 31/12/2015(ai sensi del Dlgs. 276/2003 e s.m.)


L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno otto del mese di Maggio, presso la sede legale della Società Sele-Calore Multiservizi a .r.l. in Via V. Emanuele 1, 84047 Capaccio, tra:

- La Società Sele-Calore Multiservizi a r.l. con sede Via V.Emanuele 1, di Capaccio con C.f./P.Iva n. 05097740657, rappresentata da Rosario Catarozzi, nato a Capaccio il 01/04/1959 nella qualità di Amministratore Unico, di seguito denominata “Società”
e
- La società, TEMPOR SPA , con sede legale in Milano P.I. 12015620157, cf 00685980146

iscritta al Registro Imprese al n. 1495014 presso la CCIAA di Milano ,in qualità di azienda somministratrice del lavoro, rappresentata, in qualità di Amministratore Delegato dal dott. FRANCESCO GORDIANI nato a Roma il 09/01/1946,d i seguito denominata “Agenzia”.

PREMESSO

- ✓ che la Società sele Calore Multiservizi a r.l. ha attivato una procedura aperta di gara, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione di una Agenzia di somministrazione lavoro a tempo determinato abilitata a fornire le risorse umane necessarie a realizzare i servizi dati in gestione dal Comune di Capaccio con decorrenza dalla stipula del contratto fino al 31/12/2015, per un importo di € 1.571.970,00 (unmilione cinquecento settantuno e 70/100) - iva esclusa sul margine dell’Agenzia., oltre iva su compenso agenzia, secondo le modalità previste nel capitolo tecnico di gara;
- ✓ che la gara in oggetto è in corso di aggiudicazione;
- ✓ che la suddetta Agenzia di somministrazione di lavoro risulta iscritta nella sezione 1 dell’Albo di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 276/2003 con *autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in 13-12-2004 prot. 1182-SG;*
- ✓ che l’art. 125, comma 10 del D. lgs 267/2000 prevede testualmente che: *L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del*

 - 

contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Tutto ciò premesso, che si intende recepito e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – AMBITO OGGETTIVO

- 1) Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'Agenzia di un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il servizio comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione amministrativa e sostituzione dei lavoratori somministrati.
- 2) Con la sottoscrizione del contratto, l'Agenzia si obbliga nei confronti della Società Sele-Calore Multiservizi a r.l., all'esatto adempimento della prestazione affidata secondo le modalità, le condizioni ed i termini specificati nei documenti indicati in premessa, in quelli in essi richiamati, nonché in conformità alle prescrizioni recate nel capitolato tecnico e nel presente contratto.
- 3) Il contratto prevede la somministrazione delle risorse umane necessarie a realizzare i servizi affidati in gestione dal Comune di Capaccio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2015, per un importo di € 1.571.970,00 (unmilione cinquecento settantuno e 70/100) - iva esclusa sul margine dell'Agenzia, secondo le modalità previste nel capitolo tecnico di gara;

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DEFINITIVO


- 1) Il Contratto definitivo verrà stipulato dalla Società alla scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione, come stabilito dall'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso.
- 2) Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2015.
- 3) L'A Società si riserva di stipulare contratti semestrali, trimestrali, bimestrali o frazione di mesi in base alle esigenze di servizio. Il presente contratto infatti avrà validità sino alla data di aggiudicazione definitiva .

ART. 3 – AVVIO DELLA SOMMINISTRAZIONE ED EVENTUALI SOSTITUZIONI DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

- 1) La Società procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del Legale Rappresentante, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari;
- 2) L'Agenzia dovrà individuare lavoratori somministrati corrispondenti al profilo indicato nella richiesta dell'Azienda. I lavoratori somministrati dovranno essere opportunamente selezionati e formati in relazione alle competenze richieste dal profilo professionale e della categoria di inquadramento, secondo le modalità previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La Società dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente. con fax o via e -mail:


- a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;



- b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c) sede ed orario di lavoro;
 - d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Azienda inquadrati nel medesimo profilo;
- 3) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente Ccnl, ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
 - 4) L'attività del lavoratore presso la Società è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili, alla privacy e sicurezza.
 - 5) L'Agenzia somministratrice è altresì tenuta a provvedere, con ogni onere a suo carico, ad eventuali sostituzioni entro 3 (tre) giorni dall'istanza della Società.
 - 6) Il personale richiesto dalla Società dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria d'inquadramento ed ai servizi da svolgere.
 - 7) L'Agenzia dovrà garantire, durante il periodo di attività, il programma formativo proposto nell'offerta tecnico-economica.
 - 8) Il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro.
 - 9) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGENZIA SOMMINISTRATRICE

- 1) All'atto dell'aggiudicazione l'Agenzia aggiudicataria dovrà avere istituito almeno una sede operativa nel territorio della Provincia di Salerno dove ha sede la Società appaltante.
- 2) L'Agenzia si obbliga al pagamento diretto al lavoratore somministrato del trattamento economico dovuto in base alla corrispondente categoria contrattuale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali. La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione; La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della Società.
- 1) L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Azienda.
- 2) Il personale richiesto dall'Azienda dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento ed ai servizi da svolgere. L'Agenzia dovrà garantire, durante il periodo di attività, il programma formativo proposto nell'offerta tecnico-economica;
- 3) L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta della Società, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti previdenziali ed infortunistici, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
- 4) L'Agenzia a fine anno dovrà presentare copia dei rendiconti annuali individuali (EMENS) dei singoli lavoratori utilizzati presso l'A Società;
- 5) Il pagamento al lavoratore somministrato deve avvenire entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla prestazione.

- 6) L'Agenzia si obbliga, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso la Società a comunicare per iscritto al lavoratore somministrato la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'a Società stessa. .
- 7) Sono a carico dell'Agenzia somministratrice tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al DPR 1124/1965.
- 8) L'Agenzia somministratrice si obbliga a fornire mensilmente alla Società copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di consentire l'accertamento della regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Le predette copie devono contenere in calce la dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 47 del DPR 445/2000. Inoltre, ha l'obbligo di sostituire il dipendente, qualora si assenti per qualsiasi motivazione, in mancanza non potrà addebitare nessun costo per il personale in malattia.
- 9) L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Società dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta della Società stessa. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' SELE-CALORE S.R.L.


1. La Società si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del Ccnl da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
2. La Società si obbliga a rimborsare all'Agenzia somministratrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati.
3. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, la Società ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.
4. La Società si obbliga, in caso di inadempimento da parte dell'Agenzia somministratrice e fatto salvo il diritto di rivalsa verso quest'ultima, al pagamento diretto al lavoratore somministrato del trattamento economico dovuto in base alla corrispondente categoria contrattuale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali. Il predetto diritto di rivalsa potrà essere esercitato anche sulla cauzione definitiva o sulle somme dovute e non ancora pagate all'Agenzia somministratrice, ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14.
5. La Società osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni.

ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto ha luogo presso la sede della Società sul territorio comunale

ART. 7 – CORRISPETTIVO

- 1) Il corrispettivo massimo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto servizio di somministrazione di lavoro è fissato fino alla concorrenza di € 200.000,00- iva esclusa sul margine dell'Agenzia. Detto importo ha carattere presuntivo ed ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni.
- 2) La Società corrisponderà all'Agenzia somministratrice esclusivamente gli importi dovuti in relazione alle singole prestazioni di lavoro regolarmente erogate dall'Agenzia somministratrice, calcolati applicando il moltiplicatore aggiudicato in sede di gara, pari a 3,42%, al costo orario delle singole prestazioni di lavoro regolarmente erogate, definito secondo quanto stabilito dal CCNL, dal CCDI e s.m.i. applicati dalla Società, il




cui calcolo è riportato nell'allegato prospetto e che potrà essere assoggettato a variazioni in base ai contratti nazionali di lavoro o leggi, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

- 3) In caso di lavoro straordinario, la Società corrisponderà all'Agenzia somministratrice anche gli importi dovuti in relazione alle ore di lavoro straordinario formalmente richieste dalla Società e regolarmente erogate dall'Agenzia somministratrice, calcolati applicando il moltiplicatore di cui al punto precedente, al costo orario dovuto per il lavoro straordinario regolarmente erogato, definito secondo quanto stabilito dal CCNL, dal CCDI e s.m.i. applicati dalla società stesa.
- 4) Eventuali produttività, trattamenti economici legati al risultato, indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore somministrato daranno luogo esclusivamente a rimborso da parte della Società, senza applicazione del moltiplicatore.
- 5) Gli importi calcolati ai sensi dei commi precedenti si riferiscono all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 6) L'IVA si applica limitatamente al margine dell'Agenzia somministratrice.
- 7) Il moltiplicatore si intende formulato dall'Agenzia somministratrice in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, comprendendo tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Agenzia somministratrice dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 8) L'Agenzia somministratrice non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del moltiplicatore, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.
- 9) Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Società, in persona del Legale Rappresentante o suo delegato, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura della Società, dopo averla fatta controfirmare dal lavoratore.

ART. 8 – PAGAMENTI

- 1) La Società provvederà al pagamento del servizio mensile, entro 60 giorni dalla prestazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, e comunque entro 30 giorni dalla data della ricezione della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, allegando, copia delle buste paghe e dei versamenti INPS ed INAIL e quant'altro dovuto per legge, pagati nel mese per il personale somministrato ed il DURC;
- 2) Sul ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali stabiliti dalla legge.
- 3) Non potranno essere addebitati interessi per ritardi nei pagamenti dovuti a seguito di verifiche contributive, infortunistiche ed esattoriali (Equitalia).
- 4) L'emissione delle fatture di cui al precedente comma 1 deve avvenire successivamente alla comunicazione, da parte dell'A Società, del computo delle ore lavorative regolarmente effettuate dai singoli lavoratori somministrati nel mese precedente a quello della comunicazione, secondo le risultanze del sistema automatizzato o di schede di rilevazione delle presenze in uso presso la Società e le attestazioni di regolare esecuzione del dirigente responsabile delle strutture di assegnazione dei lavoratori somministrati o di suo delegato.
- 1) La Società effettua la comunicazione di cui al precedente comma, entro il 10 (dieci) del mese successivo al mese in cui è erogata la prestazione da parte dei lavoratori somministrati.
- 2) Le fatture di cui al comma 1 sono emesse mensilmente dall'Agenzia, secondo le norme




fiscali in vigore. Le predette fatture sono altresì emesse separatamente per ogni servizio a cui il lavoratore somministrato è stato destinato e sono intestate alla Società e trasmesse o consegnate c/o presso la sede legale, unitamente a copia delle buste paga dei lavoratori somministrati di cui al precedente, comma 5.

- 3) Qualora si verificano inesattezze o irregolarità nella documentazione fiscale o nel computo del corrispettivo della fattura, la Società, per iscritto ed a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, provvederà alla conseguente contestazione.
- 4) Il termine per il pagamento è sospeso dal giorno del ricevimento da parte dell'Agenzia somministratrice della predetta contestazione.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) L'Agenzia aggiudicataria si impegna ed obbliga a fornire, contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo, la cauzione definitiva secondo quanto previsto dal disciplinare e dal capitolato tecnico per l'esecuzione del presente contratto. Qualora la Società esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Società.
- 2) La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della ditta aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.
- 3) La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Società, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Agenzia somministratrice, dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta progressiva esecuzione secondo la disciplina del presente contratto.
- 4) L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, successivamente alla scadenza del presente contratto, al momento del pagamento del saldo.
- 5) Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
- 6) La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto e cessa di avere effetto solo successivamente alla scadenza del presente contratto, al momento del pagamento del saldo.
- 7) La garanzia prevede la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile ed è operativa entro quindici giorni dalla richiesta della Società.
- 8) La garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Società a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.
- 9) In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Agenzia somministratrice, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Società, fermo restando quanto espressamente previsto nel presente contratto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
- 10) In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Società.
- 11) Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Agenzia somministratrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Società.



ART. 10 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Agenzia dovrà presentare polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, come previsto dal capitolato di gara.

ART. 11 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. L'Agenzia somministratrice si obbliga ad informare la Società sugli esiti delle verifiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine:
 - agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 276/2003, dalla relativa regolamentazione attuativa e dalle norme ordinarie sul collocamento;
 - agli adempimenti relativi alla regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, al regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - al rispetto degli obblighi previsti dal CCNL delle imprese di somministrazione applicabile.
2. L'Agenzia somministratrice si obbliga ad informare la Società su ogni eventuale sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. 276/2003.

ART. 12 – SOSPENSIONE, RISOLUZIONE ED INTERRUZIONE DEL CONTRATTO


- 1) In ipotesi di sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e per tutto il periodo di sospensione il contratto di somministrazione è sospeso.
- 2) Durante il periodo di sospensione, prosegue la gestione delle singole prestazioni di lavoro già in essere, per la durata previamente concordata, senza possibilità di attivazione di ulteriori prestazioni di lavoro.
- 3) Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro un giorno.

ART. 13 – VERIFICA E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) La Società con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto
- 2) L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione della Società, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

ART. 14 – PENALI

- 1) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per il reclutamento e la sostituzione del singolo lavoratore somministrato di cui al precedente art. 3 comma 1, è applicata una penale pari ad € 50 (cinquanta).
- 2) Nell'ipotesi di inadempienza degli obblighi di informazione in ordine alla sospensione dell'autorizzazione di cui al precedente art. 12 è applicata una penale pari a € 100 (cento) per ogni singola giornata di sospensione.
- 3) La Società potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'Agenzia somministratrice a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
- 4) La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'Agenzia somministratrice dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



5) Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dalla Società mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda, ai sensi del precedente articolo 9.
- venire meno dell'iscrizione dell'Agenzia somministratrice all'albo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.lgs. 276/2003, o meglio alla sezione I di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 e, nelle ipotesi di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di somministrazione di lavoro;
- in caso di grave negligenza nello svolgimento del servizio;

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

2) Nelle ipotesi indicate al presente comma, la risoluzione del contratto decorre dalla comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da parte della Società.

3) Nel caso di inadempienze dell'Agenzia somministratrice le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dalla Società per porre fine all'inadempimento; la Società ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.;

4) In caso di risoluzione la Società procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese;

5) Con la risoluzione del contratto sorge inoltre in capo alla Società il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di questa, in danno all'Agenzia somministratrice inadempiente. All'Agenzia inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto.


6) In particolare, in caso di risoluzione del contratto, la Società ha la facoltà di:

- ✓ interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- ✓ procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;
- ✓ affidare la prestazione o il completamento della stessa alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

7) E' fatto salvo il titolo al pagamento delle eventuali penali, nonché il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

8) Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 16 - RECESSO



- 1) Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia somministratrice comporta l'incameramento della cauzione definitiva costituita, fatti salvi i danni e le spese.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

- 1) All'Agenzia somministratrice è fatto divieto di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte della prestazione oggetto del presente contratto.
- 2) L'inosservanza del divieto di cui al comma precedente comporta la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento della cauzione a titolo di penale.

ART. 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

- 1) L'Agenzia somministratrice si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, sui dati e sulle informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro consenso da parte della Società.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
- 2) La Società, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge.
- 3) La trasmissione dei dati avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
- 4) Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 5) Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 20 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI


- 1) L'Agenzia somministratrice è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali la Società rinvia:

disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;

- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.
- disposizioni in materia di privacy.

- 2) L'Agenzia somministratrice si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

- 3) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.



ART. 21 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

- 1) Sono a carico dell'Agenzia somministratrice tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.
- 2) L'Agenzia somministratrice dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a suo carico.
- 3) Sono a carico dell'Agenzia somministratrice, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
- 4) Nel caso di mancato versamento, la Società ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

ART. 22 – FORMA DEL CONTRATTO

- 1) Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata .

ART. 23 – FORO COMPETENTE

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Agenzia somministratrice e la Società sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.
- 2) È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 24 – NORME FINALI

- 1) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.
- 2) Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

Il sottoscritto Francesco Gordiani, in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 7 (corrispettivo); art. 8 (pagamenti); art. 14 (penali); art. 15 (risoluzione del contratto); art. 16 (recesso); art. 17 (divieto di cessione del contratto e subappalto); art. 23 (foro competente).

Capaccio, li 01 maggio 2014

L'Agenzia somministratrice *TEMPOR S/A*

Francesco Gordiani

Il presente atto si compone di n.11 .fogli

fdf

Di tutti gli allegati al presente contratto è stata omessa la lettura per concorde volontà delle parti che me ne hanno dato dispensa, avendomi le stesse dichiarato di averne preso esatta conoscenza.

LA SOCIETA'
L'amministratore Unico



L'AGENZIA SOMMINISTRATRICE *TEMPOR SpA*
Francesco Gori